

Prot. n. 2/2025

Roma, 3 gennaio 2025

Anno 2025 Circolare n. 2
Serie ordinaria

Agli Associati
Loro sedi

Oggetto: *Legge di bilancio per l'anno 2025: disposizioni rilevanti per il comparto della previdenza complementare*

Si segnala che la normativa richiamata in epigrafe - legge 30/XII/2024 n. 207 - (nel prosieguo, per brevità, "la Legge") reca disposizioni di diretto e indiretto interesse per la previdenza complementare.

Art. 1, commi 181 e 182, della Legge

Il comma 181 dispone che, dal 1° gennaio 2025, i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possono computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche complementari, insieme all'importo mensile della prima rata della pensione di base, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Ne deriva che si potrà conseguire un anticipo del pensionamento per un'antergata maturazione dell'importo soglia richiesto per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare.

Per "*poter consentire una scelta consapevole*" da parte di ciascun interessato, è previsto che le forme di previdenza complementare mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dai singoli fondi pensione.

Il comma 182 dispone che le modalità attuative della misura di cui sopra siano disciplinate con decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stato, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, ci si limita a osservare come la disciplina in commento non impatti, di per sé, sulla normativa riguardante la previdenza complementare, ma sia suscettibile di determinare in capo alle singole forme nuovi obblighi informativi nei riguardi degli iscritti.

Art. 1, commi 169 e 170, della Legge

Il comma 169 si può dire rivesta una rilevanza esclusivamente indiretta per la previdenza complementare. Esso prevede che gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive di essa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 2025, siano facoltizzati a incrementare il montante contributivo individuale versando una maggiorazione dell'aliquota contributiva a proprio carico in misura non superiore a 2 punti percentuali. La quota di trattamento pensionistico (di base) derivante da questo maggior apporto contributivo non concorrerà al computo degli importi soglia previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato, successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi corrisposti dal lavoratore sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato. Essi non concorrono con il plafond di deducibilità previsto per la contribuzione a forme di previdenza complementare.

Il comma 170 dispone che le modalità attuative della misura (in particolare: esercizio della facoltà e recesso) siano disciplinate con decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*** **

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio Corbello